

Mobilità 2016

FASE A

Cosa è utile sapere prima di inoltrare la domanda

La mobilità provinciale della fase A riguarda tutti i movimenti (trasferimenti, passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) all'interno della provincia di titolarità o, per i neo-immessi, all'interno della provincia di immissione in ruolo.

Quali sono i docenti che possono partecipare alla fase A dei movimenti?

Possano partecipare alla mobilità in fase A:

- tutti i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio.
- i neo immessi in ruolo delle fasi 0 e A che, in questa fase, otterranno la sede definitiva nella provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria.

La titolarità è per tutti su scuola

Domanda in modalità esclusivamente online: utili precisazioni

Si premette che per poter compilare la domanda in modalità online bisogna essere in possesso delle credenziali per l'accesso ad istanze online e in particolare: **nome utente; password e codice personale**. Tale ultimo codice sarà essenziale non solo per l'inoltro della domanda ma anche per l'inserimento degli allegati.

A seconda della domanda che si vuole presentare si accede a una delle sezioni :

- **Presentazione domande di Mobilità per la scuola dell'Infanzia**
- **Presentazione domande di Mobilità per la scuola Primaria**
- **Presentazione domande di Mobilità per la scuola Secondaria di I Grado**
- **Presentazione domande di Mobilità per la scuola Secondaria di II Grado**

La domanda dovrà essere presentata dal 11 al 23 aprile esclusivamente tramite la modalità istanze online. Il docente non dovrà presentare la stampa della domanda né alla scuola di servizio, né all'ATP di destinazione della domanda.

A chi deve essere inviata la domanda?

Il personale docente e A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di

titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. Il personale educativo invia le domande in forma cartacea.

Quante domande possono essere presentate?

I docenti che possiedono i requisiti necessari per il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo, possono chiedere contemporaneamente sia il trasferimento che il passaggio.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande (23 aprile).

Compilazione della domanda

Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, devono essere compilate in conformità alle indicazioni e ai modelli disponibili su Istanze online.

Gli interessati troveranno già compilata la parte del modulo riguardante:

- generalità (nome e cognome)
- comune e scuola di titolarità
- scuola di servizio
- la classe di concorso di titolarità per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria

I docenti titolari su provincia o dotazione organica di sostegno (D.O.S.) troveranno, nello spazio riservato all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione provinciale o di dotazione organica di sostegno senza indicazioni relative al comune di titolarità.

Quali preferenze sarà possibile esprimere?

Le preferenze nella fase A possono essere del seguente tipo:

- a) scuola
 - b) circolo
 - c) distretto
 - d) comune
 - e) provincia
 - t) centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta).
- Usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), sarà possibile chiedere con una sola preferenza, tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune, o della provincia.

Quante sedi si potranno chiedere?

Le preferenze esprimibili sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell'Infanzia e Primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado.

Come si inseriscono gli allegati nella domanda online?

Gli allegati si inseriscono direttamente dal modulo-domanda. È consigliabile prepararli con anticipo e conservarli in una cartella o direttamente sul desktop.

Quali allegati bisogna inserire?

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall'ordinanza ministeriale.

Alle domande dovrà essere allegata, quindi, la seguente documentazione:

- dichiarazione dei servizi (allegato D)
- autocertificazione titoli

e per chi ha i requisiti necessari

- dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo (bonus 10 punti)
- dichiarazione servizio continuativo (allegato F)
- certificazione medica attestante i requisiti per beneficiare della precedenza con legge 104/92
- documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con carattere di unicità
- documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86
- documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia

Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta.

I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

I titoli dichiarati e i requisiti utili per usufruire di precedenza devono essere posseduti entro il termine ultimo della scadenza delle domande (23 aprile).

Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e anche le certificazioni mediche possono essere inviate anche in formato digitale.

Guida alla compilazione della domanda di trasferimento provinciale

FASE A (art. 6 Ccni 2016/17)

Compilazione SEZIONE D

Tabella di valutazione anzianità di servizio

Anzianità di servizio (titolo i della tabella allegata al Ccni mobilità 2016/17)

Casella n. 1: comune a tutti i modelli

Anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Si considerano **tutti gli anni di ruolo** (dall'immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da un servizio minimo di 180 gg. nel RUOLO di appartenenza) **fino al 31/8/2015**.

Nell'anzianità di servizio non si deve tenere conto dell'anno scolastico in corso (2015/16).

La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

In via generale l'anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l'anno scolastico di riferimento.

Le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio.

Rientra in questa casella:

- il servizio derivante da **DECORRENZA GIURIDICA** della nomina **IN RUOLO** anteriore alla decorrenza economica, se è stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. nel ruolo **di appartenenza**;
- il servizio successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo **di appartenenza (ESCLUSO L'ANNO IN CORSO)**;
- il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. **NOTA BENE:** Tale valutazione compete solo se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.



Nota Bene

Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte.

A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti:

- a) la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;
- c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato

Casella n. 2: comune a tutti i modelli

Anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato nella scuola PRIMARIA per i docenti in servizio nella scuola dell'INFANZIA (e viceversa);
Servizio di ruolo prestato nella scuola I GRADO per i docenti in servizio nella scuola del II GRADO (e viceversa)

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Rientra in questa casella:

- il servizio derivante da **DECORRENZA GIURIDICA** della nomina **IN RUOLO** anteriore alla decorrenza economica, se non è stata prestata nessuna supplenza; se la supplenza è stata prestata nel ruolo di appartenenza ma inferiore ai 180 gg. o se prestata per almeno 180 gg. ma **NON** nel ruolo di appartenenza;
- per i **docenti di scuola secondaria di II grado**, il servizio di ruolo di scuola media, e viceversa;
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria**, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia (e viceversa);
- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa);
- il periodo di congedo straordinario, per frequentare i corsi di **DOTTORATO DI RICERCA** o per il conseguimento di borse di studio, organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, **NELL'IPOTESI IN CUI L'ATTUALE RUOLO DI TITOLARITÀ SIA DIVERSO DA QUELLO AFFERENTE IL PERIODO DI FREQUENZA DEI CORSI CITATI IN PRECEDENZA.**



Nota Bene

Anche in questo caso gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte.

Casella n. 3: comune a tutti i modelli

Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo, conteggiando due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo

Rientrano in questa casella anche i seguenti servizi svolti in altro ruolo rispetto a quello di attuale appartenenza:

- per i **docenti di scuola secondaria di I o II grado**, il servizio di ruolo di scuola primaria e/o infanzia;
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria o infanzia**, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola di I e/o II grado;

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Si valutano i servizi **NON DI RUOLO** che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.

SI VALUTA il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie.

- il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
- il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.
- il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego;
- il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
- il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica;
- NON SI VALUTA il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari.
- i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei **Paesi appartenenti all'Unione Europea**, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli).

Bisogna inoltre tenere conto che:

a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).

b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.

c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.

d) per gli anni scolastici dal 1974/75 **AD OGGI** l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale

Servizio in scuole di montagna per i docenti di scuola primaria

Casella n. 4: solo modello scuola primaria

Riportare il numero di anni di servizio di **ruolo e/o pre-ruolo** prestati in scuole uniche o di montagna per i quali il punteggio deve essere raddoppiato.

Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Anni di servizio su posti di sostegno | scuole speciali | ad indirizzo didattico differenziato | classi differenziali

Casella n. 5 : primaria – infanzia – primo grado

Casella n. 6: secondo grado

In questa casella si ha la possibilità di distinguere tale servizio prestato come **Ruolo, Altro ruolo e Pre-ruolo**, indicando il numero di anni di servizio per ogni voce che interessa.

6 punti per ogni anno di ruolo da valutare come doppio; per gli anni di pre ruolo o prestati in altro ruolo si aggiungono 3 punti per ogni anno da utilizzare qualora si voglia accedere a scuole speciali, ai posti di sostegno o a indirizzo didattico differenziato.

Indicare il numero degli anni di servizio distinto in ruolo, altro ruolo e pre-ruolo svolto in scuole speciali, ad indirizzo didattico differenziato, classi differenziali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato **se il docente richiede il trasferimento per queste tipologie di classi o di posti.**



ATTENZIONE: tali caselle **NON** possono compilarle i docenti attualmente titolari su **POSTO NORMALE** che chiedono trasferimento su POSTO NORMALE (anche se hanno prestato servizio di sostegno nel pre ruolo o in altro ruolo), oppure il docente attualmente titolare sul sostegno che chiede trasferimento su POSTI NORMALI.

Servizio docente scuola media come comandato nella scuola secondaria di II grado

Casella n. 5 solo modello scuola secondo grado

Indicare il numero di anni di servizio prestato come titolare di scuola secondaria di I grado comandato ex-legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado.

Punteggio per la continuità didattica nella stessa scuola

Casella n. 6: per i soli docenti della scuola primaria

Casella n. 4 : docenti scuola dell'infanzia, della scuola di primo e secondo grado

Inserire gli anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo di titolarità.

Il sistema attribuisce punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio. Si premette che gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di

permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver **OTTENUTO** assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (**provinciali o interprovinciali**) a meno che non si tratti di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell'ottennio.

Dal momento inoltre che si parla di triennio ma che l'anno in corso non può essere valutato, in realtà gli anni, **incluso quello in corso**, devono essere **ALMENO 4**.

La continuità può essere calcolata **SOLO** dall'assegnazione definitiva della sede con **ESCLUSIONE** dei periodo di pre ruolo, ma anche di immissione in ruolo solo giuridica oppure su sede provvisoria (come l'anno di svolgimento del periodo di prova).

Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98

Casella n. 7 : solo modello scuola primaria

Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni prestati **dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98** nel plesso di titolarità ed in altro plesso.

Punteggio: 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso

Servizio di ruolo come specializzato di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98

Casella n. 8 : solo modello scuola primaria

Punteggio 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera.

Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98

Casella n. 9 : solo modello scuola primaria

Punteggio: 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire **dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98**, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera.

Punteggio aggiuntivo di 10 punti

 Casella n. 10 : per i docenti di scuola primaria

 Casella n. 6 : per i docenti della scuola dell'infanzia – primo grado

 Casella n. 7 : per i docenti scuola secondaria secondo grado

Il sistema attribuisce 10 punti

Indicare se si ha diritto o meno al punteggio aggiuntivo previsto per coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico "2000/2001 e fino all'anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti.

Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente barrando la casella "SI"

Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato È STATO PRESTATO SERVIZIO NELLA STESSA SCUOLA, PER NON MENO DI 4 ANNI CONSECUTIVI: L'ANNO DI ARRIVO, PIÙ I SUCCESSIVI 3 ANNI in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito **PROVINCIALE**.

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Titolo II della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2016/17

Premessa importante

Tale SEZIONE (compresa l'esistenza dei figli) non deve essere compilata dal docente che chiede trasferimento PER UNA SCUOLA DELLO STESSO COMUNE di quello di titolarità.

La nota 6 allegata alla tabella valutazione titoli del CCNI 2016/17 afferma infatti chiaramente:

Le situazioni di cui al presente titolo – esigenze di famiglia – non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende Comune)

Può quindi succedere che il docente, dopo aver compilato la domanda, cliccando sull'opzione "calcolo punteggio" si ritrovi la scritta – **"Il comune di ricongiungimento non può coincidere con il comune di titolarità"**.

Pertanto in questo caso nella casella relativa al ricongiungimento non è possibile indicare il comune di titolarità. Il punteggio in sede di validazione della domanda non verrà attribuito.

Può però essere compilata dal **NEO IMMESSO IN RUOLO**, in quanto docente ancora privo di sede di titolarità. A nulla rileva infatti che la sede provvisoria, assegnata per l'anno di prova, sia nello stesso comune in cui si chiede la titolarità per il prossimo anno scolastico.

È però utile precisare che si può indicare **il comune di titolarità se si richiede il trasferimento per un tipo di posto diverso da quello di titolarità, cioè se:**

1. il docente è titolare su posto normale e richiede il trasferimento anche o solo per posto di sostegno;
2. il docente è titolare su posto di sostegno e richiede il trasferimento anche o solo per posto normale;

Nelle due situazioni precedenti il comune di titolarità può essere indicato perché, nel corso del movimento, il punteggio aggiuntivo (punti 6) viene attribuito per il solo tipo posto diverso da quello di titolarità.

Stessa cosa per il comune di assistenza ai figli, al coniuge o al genitore (la casella successiva a quella di ricongiungimento)

In questo caso il docente troverà la scritta 'Il comune per l'assistenza ai figli non può coincidere con il comune di titolarità'

In tale casella non è possibile indicare il comune di titolarità.

Anche per questa casella vale però quanto detto in precedenza:

Si può indicare il comune di titolarità solo se si richiede il trasferimento per un tipo di posto diverso da quello di titolarità, cioè se:

1. il docente è titolare su posto normale e richiede il trasferimento anche o solo per posto di sostegno
2. il docente è titolare su posto di sostegno e richiede il trasferimento anche o solo per posto normale (casella

Nelle due situazioni precedenti il comune di titolarità può essere indicato perché, nel corso del movimento, il punteggio aggiuntivo (punti 6) viene attribuito per il solo tipo di posto diverso da quello di titolarità.

In situazione analoga può trovarsi il perdente posto degli anni precedenti che richiede il rientro nella scuola di ex titolarità: Il punteggio attribuito non tiene conto delle esigenze di famiglia.

In tali casi se il docente richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità (quindi inserisce tale scuola nelle precedenze e come prima sede fra quelle esprimibili) e nello stesso tempo compila la sez. esigenze di famiglia comparirà la dicitura:

Per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non verranno attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (c.m. 746 del 13/12/1996).

Pertanto per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non verranno attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia.

Compilazioni delle caselle e attribuzioni del punteggio

Punteggio per il ricongiungimento alla famiglia

 **Casella n. 11 : modulo domanda docenti di scuola primaria**

 **Casella n. 7 : moduli trasferimento scuola dell'infanzia e scuola di primo grado**

 **Casella n. 8 : modulo trasferimento scuole secondarie di secondo grado**

Con il tasto "scegli" bisogna inserire il **comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento**



NOTA BENE

È possibile richiedere il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M.

Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tale ipotesi il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di vicinorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Per la scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

Punteggio per il trasferimento nel Comune per l'assistenza ai familiari (figli minorati, tossicodipendenti, ecc.)

➡ Casella n. 12 : per i docenti di scuola primaria

➡ Casella n. 8 : moduli trasferimento scuola dell'infanzia e scuola e primo grado

➡ Casella n. 9 : modulo trasferimento scuole secondarie secondo grado

Con il tasto "scegli" bisogna inserire il comune dove è necessario prestare la cura e l'assistenza del figlio con minorazione: fisica, psichica o sensoriale, ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente, o del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.



Nota Bene

Tale casella può essere compilata solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Tali condizioni vanno documentate

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Il punteggio per la cura e l'assistenza dei familiari spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, **PURCHÉ COMPRESSE FRA LE PREFERENZE ESPRESSE**; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune per il quale sussistono le condizioni suddette non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

Punteggio per i figli di età che non abbiano compiuto 6 anni di età

 **Casella n. 13 : modulo domanda docenti di scuola primaria**

 **Casella n. 9 : moduli trasferimento scuola dell'infanzia e scuola primo grado**

 **Casella n. 10 : moduli trasferimento scuole secondarie secondo grado**

Indicare il numero dei figli. Si attribuiscono **punti 4** per ogni figlio.

Punteggio per i figli di età superiore ai 6 anni e non superiore ai 18 anni o che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro

 **Casella n. 14 : modulo domanda docenti di scuola primaria**

 **Casella n. 10 : moduli trasferimento scuola dell'infanzia e scuola primo grado**

 **Casella n. 11 : moduli trasferimento scuole secondarie II grado**

Indicare il numero dei figli. Si attribuiscono **punti 3** per ogni figlio.



NOTA BENE

L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).

Per ciò che riguarda lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. I punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Inoltre il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento (entro il 31/12/2016).

TITOLI GENERALI

Titolo III della Tabella allegata al CCNI Mobilità 2016/17

Premessa importante

La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla relativa tabella allegata al CCNI 2016/17 (ALL. D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI –lettera A, parte III, valida per la domanda di trasferimento).

I titoli dichiarati devono essere acquisiti entro il 23 aprile.

Non è consentito inserire con riserva titoli non ancora posseduti entro il termine di scadenza.

Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

L'interessato può attestare con dichiarazioni personali le promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca.

Nota Bene

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto **per i master e corsi di perfezionamento (lettera “e” della tabella)**, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale;

Per chi dichiara il superamento di un concorso: L'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con **l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.**

Di seguito le caselle da compilare.

Idoneità conseguita a seguito di superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore (lettera A della Tabella)

➔ Casella n. 11 : primo grado – infanzia

➔ Casella n. 12 : secondo grado

➔ Casella n. 15 : primaria

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti **12 PUNTI**.

Può essere valutato solo un pubblico concorso.

La valutazione è **prevista** per i concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, o i corsi Ssis.

I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;

analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari (lettera B della Tabella)

 Casella n. 12 : primo grado – infanzia

 Casella n. 13 : secondo grado

 Casella n. 16 : primaria

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti 5 punti. È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si precisa che **non rientra fra quelli valutabili** il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

Diplomi universitari conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera C della Tabella)

 **Casella n. 13 : primo grado – infanzia**

 **Casella n. 14 : secondo grado**

 **Casella n. 17 : primaria**

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti.

Il punteggio spetta per il titolo AGGIUNTIVO a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza
Vengono valutati:

- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve
- Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)

Corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello di durata non inferiore ad un anno (lettera D della Tabella)

 **Casella n. 14 : primo grado – infanzia**

 **Casella n. 15 : secondo grado**

 **Casella n. 18 : primaria**

1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello

È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Vengono valutati i corsi di perfezionamento di **durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall'**anno accademico 2005/06** saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con **1500 ore** complessive di impegno, con un riconoscimento di **60 CFU** e con esame finale.

Diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera E della Tabella)

 Casella n. 15 : primo grado – infanzia

 Casella n. 16 : secondo grado

 Casella n. 19 : primaria

5 PUNTI per ogni diploma di laurea

Il punteggio spetta per il titolo **AGGIUNTIVO** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati:

- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
- il diploma di laurea magistrale (specialistica),
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012)

Il diploma di laurea in scienze motorie **non dà diritto** ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale **non dà diritto** ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria **non si valuta** in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con **indirizzo-infanzia**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza;

ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con **indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

1) ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;

2) ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006)

Conseguimento del Dottorato di ricerca (lettera F della Tabella)

Casella n. 16 : primo grado – infanzia

Casella n. 17 : secondo grado

Casella n. 20 : primaria

Barrare la casella di interesse (“SI” o “NO”)

Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare la risposta verrà considerata come data in senso negativo.

È utile precisare che, in presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno con PUNTI 5

Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (lettera G della Tabella)

Casella n. 21 : solo modello primaria

Barrare la casella di interesse (“SI” o “NO”)

Nel caso non venga barrata alcuna casella o in presenza di indicazioni non chiare la risposta verrà considerata come data in senso negativo.

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

Partecipazioni agli Esami di Stato (lettera H della Tabella)

➔ Casella n. 17 : primo grado – infanzia

➔ Casella n. 18 : secondo grado

➔ Casella n. 22 : primaria

1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato

Valido SOLO per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera - CLIL (lettere I e L della Tabella)

➔ Casella n. 18 : primo grado – infanzia

➔ Casella n. 19 : secondo grado

➔ Casella n. 23 : primaria

✓ **1 PUNTO**

Con certificazione di livello C1 del QCER

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi:

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

✓ **0,5 PUNTI**

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale



NOTA BENE - I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di PUNTI 10

DOCENTE SOPRANNUMERARIO E PRECEDENZE

Guida alla compilazione delle caselle relative alle PRECEDENZE per le domande di trasferimento

La guida è unica per tutti gli ordini di scuola

Si premette che anche le certificazioni mediche al pari delle autocertificazioni potranno essere scannerizzate e allegate direttamente nel modulo di domanda online.

CASELLE DA COMPILARE

Scuola o centro territoriale dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario

 Casella n. 19 : infanzia

 Casella n. 21 : primo grado

 Casella n. 26 : primaria



Nota Bene: per il secondo grado la scelta della scuola di ex titolarità si trova nella sezione “docente soprannumerario”- casella 21

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.

Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.

- In questa casella con il tasto “scegli” bisogna inserire la scuola di ex titolarità in cui si chiede di voler rientrare.
- Inoltre bisogna indicare il tipo di posto di **ex titolarità** (normale/sostegno).
- Solo così si mantiene il diritto di rientro. Si evidenzia come tale scuola dovrà obbligatoriamente essere espressa come prima preferenza nella scelte delle sedi. Tale precedenza, infatti, spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda **PER CIASCUN ANNO DELL’OTTENNIO e che richiedano, COME PRIMA PREFERENZA** la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

- Nel caso si dovessero esprimere altre sedi oltre a quella di ex titolarità non si avrà per queste alcuna precedenza, e qualora il docente fosse soddisfatto in una di queste sedi, se ovviamente la sede di ex titolarità non fosse disponibile per il rientro, sarà considerato trasferito a **domanda volontaria** (ultimo arrivato nella graduatoria interna di istituto).
- In aggiunta alla comuni autodichiarazioni (servizio, titoli ecc.) bisogna anche allegare una “dichiarazione di servizio continuativo” [“allegato F”].
- Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al punto IV dell’art. 13/1 CCNI.

Precedenza prevista per i non vedenti

 Casella n. 20 : infanzia

 Casella n. 22 : primo grado

 Casella n. 27 : primaria

ART. 3 L. 28/3/91 N. 120

Per tale precedenza i docenti devono contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda. Possedere una certificazione medica che comprovi questi particolari status. Non esiste per tali docenti nessun vincolo di scuola e di provincia. Pertanto le scuole/distretti/comuni possono essere inseriti nell’ordine che deciderà il docente senza alcun vincolo particolare.

La precedenza si applica sia ai movimenti comunali che intercomunali.

Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)

 Casella n. 21 : infanzia

 Casella n. 23 : primo grado

 Casella n. 25: secondo grado

 Casella n. 26 : primaria

Stessi criteri della precedenza per i non vedenti

Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92

 Casella n. 22 : infanzia

 Casella n. 24 : primo grado

 Casella n. 26: secondo grado

 Casella n. 29 : primaria

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE – ANCHE ART 3 COMMA 1 LEGGE 104/92) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.



Nota Bene: fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, Il personale può usufruire di tale precedenza per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**

La precedenza si applica sia ai movimenti comunali che intercomunali.

Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo

 Casella n. 23 : infanzia

 Casella n. 25 : primo grado

 Casella n. 27: secondo grado

 Casella n. 30 : primaria

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la certificazione dalla quale **deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**
- Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.

- **Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..** Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti **l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa** ricondotta ovviamente alla grave patologia.

Gli interessati hanno diritto alla precedenza:

- **per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.**

La precedenza si applica sia ai movimenti comunali che intercomunali.

Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92 (disabilità personale)

 Casella n. 24 : infanzia

 Casella n. 26 : primo grado

 Casella n. 28: secondo grado

 Casella n. 31 : primaria

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno:

- contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**;
- A tal proposito si ricorda che **la sola** invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi il comma 1 dell'art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, **ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 della legge 104/92.**



Nota Bene: fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, Il personale può usufruire di tale precedenza per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**

La precedenza si applica sia ai movimenti comunali che intercomunali.

Precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, della L.104/92 assistenza al figlio | assistenza al coniuge e al genitore

 Casella n. 25 : infanzia

 Casella n. 27 : primo grado

 Casella n. 29: secondo grado

 Casella n. 32 : primaria

All'interno di tale precedenza è prevista una priorità per l'assistenza ai figli con disabilità.

Per l'assistenza ai figli con disabilità:

- **La precedenza si applica sia ai movimenti comunali che intercomunali.** In quelli comunali però è valida solo tra comuni con più distretti (è il caso per esempio delle grandi città es. Milano, Roma, ecc. in cui i comuni sono divisi in più distretti).
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori;
- **La situazione di handicap** del figlio può essere anche "RIVEDIBILE".
- Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei **FRATELLI o delle SORELLE**, in grado di prestare assistenza, **CONVIVENZA** di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. **[L'ASSISTENZA ALLA SORELLA/FRATELLO può quindi AVVENIRE SOLO SE ENTRAMBI I GENITORI SONO MANCANTI O TOTALMENTE INABILI. INOLTRE IL FRATELLO/SORELLA DEVE CONVIVERE COL DISABILE.]**

Successivamente, tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e al genitore disabile in situazione di gravità.

- La precedenza opera nella fase comunale e intercomunale. In quella comunale è però valida solo tra comuni con più distretti (è il caso per esempio delle grandi città es. Milano, Roma, ecc. in cui i comuni sono divisi in più distretti).
- **La situazione di handicap (ART 3 COMMA 3 legge 104/92)** del disabile deve essere "PERMANENTE".
-



NOTA BENE - Per il figlio referente unico che assiste il genitore

la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso

dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità.

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Comune a tutto il personale che fruisce della precedenza

La precedenza è valida se il docente esprime il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti **ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ambito viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza.

La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza

 Casella n. 26 : infanzia

 Casella n. 28 : primo grado

 Casella n. 30: secondo grado

 Casella n. 33 : primaria

Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, ha titolo, **nei trasferimenti intercomunali**, alla precedenza nel trasferimento.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

È accordata a condizione che la **prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.**

Il personale interessato dovrà allegare **una autocertificazione**, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, **con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.**

La precedenza non si applica ai trasferimenti comunali.

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

 Casella n. 27 : infanzia

 Casella n. 29 : primo grado

 Casella n. 31: secondo grado

 Casella n. 34 : primaria

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, **nei trasferimenti intercomunali**, alla precedenza nel trasferimento.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Per fruire della precedenza deve essere espressa **come prima preferenza** la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Il docente dovrà allegare la certificazione che comprova il mandato amministrativo.

La precedenza non si applica ai trasferimenti comunali.

Precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta

 **Casella n. 31 : primo grado**

 **Casella n. 33: secondo grado – compresi i serali**

 **Casella n. 36 : primaria**

Non prevista per infanzia

ART 30 CCNI: È prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i C.P.I.A., **a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.**

La precedenza si applica sia in fase comunale che intercomunale.

Precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie

 **Casella n. 29 : infanzia solo strutture ospedaliere**

 **Casella n. 32 : primo grado**

 **Casella n. 34: secondo grado**


 **Casella n. 37 : primaria**

ART 29 CCNI: In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque **maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi**, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi.


La precedenza si applica sia in fase comunale che intercomunale.


Posti per l'insegnamento della lingua straniera

Solo per la scuola primaria Caselle n. 38 e 39

 **Casella n. 38** Indicare l'ordine di gradimento: SOLO POSTO LINGUA; COMUNE-LINGUA; LINGUA – COMUNE. I posti per l'insegnamento della lingua inglese dell'organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese. I suddetti docenti possono esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene attribuita al posto di lingua.

Bisogna spuntare la casella relativa al possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese (tedesca per la sola provincia di Trento).

 **Casella n. 39** Bisogna barrarla solo in caso di richiesta di trasferimento da posto di lingua a posto comune e indicare se si è ottenuto il trasferimento su posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio.

 **Nota Bene** - Coloro i quali ottengono il trasferimento **da posto comune a lingua inglese** sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

Solo modelli primo e secondo grado

 **Casella n. 34: primo grado**

 **Casella n. 35: secondo grado**

SEZ F PREFERENZE

(RICHIESTA CATTEDRE ARTICOLATE SU PIÙ SCUOLE E CORSI SERALI)

- **Cattedre tra scuole di uno stesso comune con esclusione delle cattedre tra scuole di comuni diversi**
- **Cattedre tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi**

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità: **a) le cattedre interne b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.**


 **Casella n. 36: solo secondo grado**


Le preferenze di sede espresse sono valide anche per i corsi a funzionamento serale?

Indicare SÌ o NO

Informazione sulla tipologia di posto

Solo secondo grado

 **Casella n. 37:** indicare l'ordine di preferenza tra posto comune e/o di sostegno (quest'ultimo solo se in possesso del titolo di specializzazione)

 **Casella n. 38:** indicare se si è ancora nel quinquennio (per poter richiede solo o anche posti comuni il docente titolare su posto di sostegno deve aver terminato un quinquennio su tali posti. Ai fini del quinquennio si conta l'anno in corso)

 **Casella n. 39:** in trasferimento per i licei nei quali è prevista la sperimentazione del "Liceo Europeo".

Solo modelli infanzia – primaria

SEZ F - tipi di posto richiesti e informazioni per le tipologie di posto speciale, a indirizzo didattico differenziato o di sostegno

 **Casella n. 32: infanzia**

 **Casella n. 40: primaria**

Indicare se si è ancora nel quinquennio (per poter richiede solo o anche posti comuni il docente titolare su posto di sostegno deve aver terminato un quinquennio su tali posti. Ai fini del quinquennio si conta l'anno in corso).

 **Casella n. 33: infanzia**

 **Casella n. 41: primaria**

Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti.

 **Casella n. 34: infanzia**

 **Casella n. 42: primaria**

Indicare l'ordine di gradimento. Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

 **Casella n. 35: infanzia**

 **Casella n. 43: primaria**

TIPO DI POSTI RICHIESTI: Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato (**posto di lingua per la sola scuola primaria**).

Solo modelli primo grado

➔ **Casella n. 35:** i Indicare l'ordine di gradimento. Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

➔ **Casella n. 36:** i: indicare se si è ancora nel quinquennio (per poter richiede solo o anche posti comuni il docente titolare su posto di sostegno deve aver terminato un quinquennio su tali posti. Ai fini del quinquennio si conta l'anno in corso.

➔ **Casella n. 37:** indicare l'ordine di preferenza tra posto comune e/o di sostegno (quest'ultimo solo se in possesso del titolo di specializzazione).

Guida realizzata dalla Uil Scuola in collaborazione con Orizzontescuola

Testi e consulenza professionale
Giuseppe D'Aprile e Paolo Pizzo

Su www.uilscuola.it e su www.orizzontescuola.it
è disponibile anche la video guida sulla mobilità 2016